

S indacato N azionale A utonomo L avoratori S cuola

CONF. S. A. L.

Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Segreteria Provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 19/B 31020 Fontane di Villorba - Treviso Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822 E-mail: <u>veneto.tv@snals.it</u>
Web: www.snals.it/tv

COSA FARE IN CASO DI SCIOPERO

La legge 83/2000, che integra quanto precedentemente previsto dalla legge 146/1990, dal CCNL/1995 e dal CCNL/1999, regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Ai sensi della normativa vigente, quindi, il Dirigente scolastico, in occasione della proclamazione di uno sciopero, chiede con comunicazione di servizio a tutto il personale di esprimere in anticipo la volontà di partecipare ad uno sciopero. Naturalmente la comunicazione ha carattere volontario e può anche essere disattesa, cioè il personale la può firmare solo per presa visione.

A questo proposito è opportuno precisare che, dichiarare o no se si aderirà ad uno sciopero, indipendentemente dalle proprie convinzioni rispetto alla protesta, è una libera scelta.

LA PRESENZA A SCUOLA ALLE ORE 8.00

La vecchia normativa (art. 2 comma 3 del CCNL/1995), infatti, autorizzava i Dirigenti scolastici a richiedere la presenza a scuola, fin dall'inizio delle lezioni del giorno dello sciopero (dalle ore 8.00), di tutto il personale docente non scioperante in servizio quel medesimo giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante (non si possono però sostituire i colleghi in sciopero, fare più ore di quelle previste per quel giorno o prestare servizio in classi diverse rispetto a quelle già in orario scolastico per ogni singolo docente).

La **nuova normativa**, la legge 83/2000 e il CCNL/2007, nel riepilogare e modificare quanto previsto dalla normativa precedente (legge 146/1990 e CCNL/1995), pur ribadendo alcuni capoversi **non fa alcun riferimento** circa la vecchia possibilità offerta ai Dirigenti scolastici **di richiedere la presenza in servizio del personale per le ore 8.00**.

Pertanto, la richiesta di presenza a scuola alle ore 8.00 per il giorno dello sciopero, comunicata per iscritto al personale (docente e ATA), assume a tutti gli effetti valore di ordine di servizio, ma all'ordine di servizio possono seguire richieste precise da parte del personale atte a non essere danneggiato.

In particolare, al momento della presa di servizio (alle ore 8.00) il personale presenta al D.S. una dichiarazione scritta (<u>il</u> modello è disponibile presso la sede provinciale SNALS) con la quale:

- dichiara di essere effettivamente in servizio (se la prima ora di lezione o lavoro non coincide con l'arrivo forzato a scuola alle ore 8.00);
- 2. **richiede** al suddetto D.S. un **ordine di servizio scritto** allo scopo di conoscere **l'organizzazione del servizio** scolastico individuale per quella giornata, **nel rispetto del numero di ore di lezione o di lavoro previste**;
- 3. precisa al D.S. che il tempo trascorso all'interno dell'istituto, in attesa del richiesto ordine di servizio, è servizio effettivamente svolto e, pertanto, sarà sottratto dal monte ore che lo stesso personale è tenuto a prestare in quel giorno lavorativo (la normativa vigente non prevede il pagamento di ore di straordinario durante una giornata di sciopero, nè di fare ore in più rispetto a quelle previste).

Ricevuto l'ordine di servizio scritto il personale effettuerà tante ore quante ne saranno rimaste da fare rispetto all'orario di quel giorno, dopo di che sarà libero da qualsiasi altro obbligo di servizio.

LA COMUNICAZIONE DI NON SCIOPERO

Infine, giova precisare al personale che il giorno dello sciopero prende servizio in ora successiva alla prima di non essere obbligato a comunicare (mattino presto) se sarà regolarmente a scuola, al fine di consentire l'eventuale riorganizzazione del servizio

Arbitraria e illegittima è, pertanto, la richiesta da parte di qualche D.S. riguardo il mancato adempimento della segnalazione di "non sciopero" entro una certa ora da parte del personale, che non può essere implicitamente intesa quale volontà di adesione allo sciopero.

Le iniziative assunte dal D.S. riguardo lo sciopero, al di là degli adempimenti di cui sopra, se tese a condizionarne/limitarne il diritto, possono essere impugnate quale comportamento antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970).

Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato alla struttura provinciale SNALS per le iniziative opportune.

Treviso, 10 dicembre 2019

Il Segretario provinciale f.to prof. Salvatore Auci